

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI N. 1 SPAZIO NUMERATO NELL'AMBITO DI
UN'AREA DELLA FERROVIA GENOVA CASELLA SITA IN GENOVA, VIA
BURLANDO, ADIBITA A USO POSTEGGIO AUTOVETTURE**

T R A

L'Azienda Mobilità Trasporti S.p.A., con sede in Genova, Via L. Montaldo, 2 - codice fiscale e partita I.V.A. 03783930104, in persona del Dott. Paolo Ravera, nato a Genova il 08.02.1966, Cod. Fisc. RVRPLA66B08D969R, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, in qualità di Direttore Amministrazione, Vendita e Sistemi informativi, autorizzato alla firma del presente contratto in forza di procura del Notaio Federico Cattanei di Genova del 21 novembre 2016, repertorio n. 24755, raccolta n. 10286, di seguito nominata "Locatore"

E

il Sig./la Sig.ra nato/a a il e residente in, Via - codice fiscale, di seguito nominato "Conduttore",

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Locatore concede nell'ambito dell'area della Ferrovia Genova-Casella, sita in Genova, Via Burlando, al Conduttore che accetta, l'utilizzo di uno spazio avente la superficie di mq. 9 circa ad uso posteggio privato per la propria autovettura targata

Tale spazio, censito al N.C.E.U. del Comune di Genova al Foglio 37, Mappale 335, unitamente ed indistintamente rispetto agli altri posti auto confinanti, è coperto/scoperto ed è contraddistinto con il n° come risulta rappresentato nell'allegato disegno sottoscritto dalle parti, che fa parte integrante del presente atto.

L'Immobile oggetto del presente contratto è di proprietà della Regione Liguria ed è stato affidato ad Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. nell'ambito del "contratto di servizio per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea Ferroviaria Genova-Casella", stipulato con la Regione Liguria in data 12.04.2010 e prorogato sino al 14.04.2025 con D.G.R. 344 del 17.05.2018, con la conseguenza che il Locatore è pienamente titolato a stipulare il presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'utilizzo dello spazio assegnato ad uso parcheggio avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dal e scadenza il

Al termine dei sei anni di durata del contratto, quest'ultimo si intenderà tacitamente rinnovato di un ugual periodo di sei anni, qualora non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi da inviarsi a

mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.

Il Locatore si riserva la facoltà di non rinnovare il presente contratto al termine dei primi sei anni, nonché la facoltà di revocare tale utilizzo in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza che ciò possa dare luogo al Conduttore a richiesta di risarcimento danni o compenso alcuno per lucro cessante o danno emergente o per qualsiasi altro titolo. Il Conduttore potrà ottenere l'eventuale rimborso della mensilità corrente al momento della comunicazione di disdetta immediata da parte del Locatore qualora tale comunicazione fosse effettuata entro la 1^a quindicina del mese, oltre detto termine l'importo della mensilità non verrà rimborsato.

Il Conduttore si impegna a comunicare tempestivamente al Locatore l'eventuale nuovo numero di targa qualora nel corso di vigenza del presente contratto sostituisse con altra l'autovettura dichiarata.

ART. 3 - CANONE MENSILE E SUA REVISIONE

Il canone mensile che il Conduttore corrisponderà al Locatore è fissato in € = (...../.....), oltre I.V.A. se dovuta. Il pagamento dovrà avvenire trimestralmente in via anticipata per complessivi € , oltre I.V.A. se dovuta, entro e non oltre il giorno 10 dei mesi Gennaio - Aprile - Luglio -

Ottobre. In tutti i casi di ritardato pagamento il Conduuttore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto effettuare il pagamento, nella misura pari a quella prevista dai listini in vigore presso la CARIGE per interessi passivi.

Il pagamento del canone potrà avvenire mediante versamento su Banca Carige S.p.a. AG. 33 di Genova - Piazzale Parenzo 33 r
Iban: IT97N 06175 01433 000001448920.

Si conviene che, a decorrere dalla 13° mensilità, l'importo del canone mensile sarà automaticamente aggiornato in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

**ART. 4 - CONSERVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLO SPAZIO AD USO
POSTEGGIO AUTOVETTURA**

Il Conduuttore si impegna, unitamente agli altri utilizzatori dell'area di parcheggio, alla pulizia, mantenimento e conservazione dell'area assegnatale ivi compresa la ripresa periodica mediante pitturazione delle righe sulla pavimentazione stradale segnaposti nonché a mantenere sempre in ordine la delimitazione dell'area mediante paletti e catenelle. Tale manutenzione è a totale carico del Conduuttore, il quale è tenuto a riconsegnare l'area assegnatale in perfette condizioni d'uso. Eventuali lavori di miglioramento potranno essere eseguiti solo se

preventivamente autorizzati dal Locatore e le opere eseguite saranno acquisite dal Locatore senza che il Conduttore possa vantare diritti o indennità di sorta.

ART. 5 - DIVIETO DI SUBAFFITTO - RISOLUZIONE CONTRATTO

Il Conduttore si obbliga a non subaffittare ad alcuno il posto a lei assegnato o a destinarlo ad uso diverso da quello fissato per il parcheggio della propria autovettura. In caso contrario, a seguito di contestazione scritta avverrà l'automatica risoluzione del presente contratto. Come pure l'inosservanza delle condizioni dettate negli articoli del presente atto, comporterà previo avviso scritto l'automatica risoluzione del contratto.

ART. 6 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - MANLEVA NEI CONFRONTI DEL LOCATORE

Il Conduttore con il presente atto solleva e manleva pienamente il Locatore da ogni effetto civile e penale dichiarando che:

- il Locatore non è depositario di quanto verrà a trovarsi sul luogo oggetto del presente contratto, rimanendo la custodia, la conservazione del luogo e dell'autovettura parcheggiata a totale carico, rischio e pericolo del Conduttore;
- si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni e infortuni, durante la sosta o nell'ambito dell'entrata/uscita dal parcheggio assegnato o da posizione diversa, nei

confronti di chiunque, ivi compresi gli eventuali danni provocati per incendio dell'autovettura, che il conducente o il proprietario dell'autovettura nel valersi delle facoltà consentite dal presente atto, potessero provocare a terzi o ad essi derivare da terzi manlevando pertanto oltre all'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. stessa, i suoi dirigenti ed il personale dipendente;

- si assumerà tutti gli obblighi e le controversie derivanti da eventuali molestie od azioni di qualsiasi natura, che provenisse da terzi a causa del presente contratto.

ART. 7 - FORO COMPETENTE - ELEZIONE DOMICILIO

Le eventuali vertenze giudiziarie saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Genova. Agli effetti amministrativi e giudiziari il Locatore dichiara il proprio domicilio fiscale in Genova Via Montaldo, 2 e il Conducente elegge il proprio domicilio in Genova, Via [REDACTED] con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di Genova.

ART. 8 - SPESE

Le spese relative al presente atto (redazione, bollo, eventuali tasse registrazione) saranno a carico del Conducente, mentre quelle relative alle spese di registrazione saranno divise in parti uguali tra i contraenti.

ART. 9 - OBBLIGHI E DICHIARAZIONI

I contraenti espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbligano a non versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti e a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero uno dei contraenti non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del contraente inadempiente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Il presente contratto consta di n. 8 pagine e n. 1 allegato (planimetria scala 1:200) ed è redatto in duplice originale.

Genova,

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

[Redacted]

Sig./Sig.ra

[Redacted]

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile e del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., il conduttore dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente contratto, di essere stato adeguatamente informato e di approvare specificatamente gli artt. 2 (Durata del contratto), 4 (Conservazione dell'utilizzo dello spazio ad uso posteggio autovettura), 5 (Divieto di subaffitto - Risoluzione contratto), 6 (Responsabilità civile verso terzi - Manleva nei confronti del Locatore) e 7 (Foro competente - Elezione domicilio).

Sig. Sig.ra

[Redacted]

Genova,

[Redacted]